

Tribunale di Messina - Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 414 cpc con istanza ex art. 700 c.p.c.

e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della Sig.ra Dott. **CALABRO' MARZIA** nata a Messina il 7.12.96 codice fiscale CLBMRZ96T47F158W, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto in via Umberto I° n. 51 presso lo studio dell'Avv. Roberta Biondo (BNDRRT77R57Z111O- PEC: avv.robertabiondo@pec.giuffre.it) che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge al superiore indirizzo pec e/o via fax al n. 0909707119.

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, p.iva 80185250588 con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato ;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*; domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore p. T.



domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in via Dei Mille is. 221 n. 65 - Messina

- **CONTROINTERESSATI in atti.**

Premesso che

1. La ricorrente è un'aspirante docente che in data 13.10.2021 ha superato l'esame di laurea in Civiltà letterarie dell'Italia medioevale e moderna appartenente alla classe delle lauree magistrali in filologia moderna (LM -14) ai sensi del DM 270/2004 con votazione di 108 /110 presso l'Ateneo università degli studi di Messina (**Doc.1**), idonea all'insegnamento per le classi di concorso **A12 - A22 - A11**;

2. In data 26.10.2020 ha conseguito i **24 crediti formativi** universitari nelle discipline antro-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche presso presso l'Ateneo università degli studi di Messina, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti ex art 5 D. lgs 59/17 (**Doc. 2**) .

3. In data 28.5.2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 n. prot. 7536675.28.05.2022, indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati autonomamente dal sistema informatico (**Doc. 3**) .

4. La piattaforma on line non ha reso possibile, sebbene l'aspirante fosse in possesso della Laurea e dei 24 cfu, di potersi iscrivere nella prima fascia della graduatoria provinciale, con conseguente iscrizione dello stesso in seconda fascia, diversamente a



quanto previsto dalla normativa vigente.

Cio' premesso la ricorrente Calabro' Marzia, come sopra rappresentata e difesa, ricorre a codesto On. Tribunale al fine di vedere accolta la domanda conclusiva all'uopo rassegnata, alla luce dei seguenti

MOTIVI

a) Illegittimità del D. M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in combinato disposto con il D. M. n. 60/2020 di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nella parte in cui non consente al ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G. I.. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 costituzione e direttive comunitarie 2005/36 CE e 2013/55.

Anche per il biennio 2022-2024 il Miur ha negato il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I., in quanto, ancora una volta, impone come presupposto e titolo obbligatorio "l'abilitazione". Infatti, il D. M. n. 112/2022 prevede all'art. 3 comma 2 che: *"Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale"; e al comma 9 con riferimento alla scuola secondaria di primo e*



secondo grado, prevede la suddivisione in due fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso"; stessi criteri si applicano per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento.

Il Decreto Ministeriale n. 112/2022, è illegittimo per violazione della normativa primaria e va quindi disapplicato .

Ed infatti.

La normativa nazionale sui riconoscimenti professionali è stata modificata dalla direttiva comunitaria 2005/36/Ce che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri, a sua volta modificata dalla direttiva 2013/55CE (d. att. D lgs 15.2016). Detta direttiva impone pertanto il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale è quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione sufficiente all'esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio



della “professione regolamentata”. I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono quindi ritenersi sostituiti dalla definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell'Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente: **quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.**

Cio’ posto è evidente come i decreti ministeriali risultano in contrasto con le norme eurocomunitarie.

Infatti, anche l’Ordinanza ministeriale n. 112 del 6.5.22 richiede per



l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. "abilitazione" continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio unitamente ai 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

Quanto affermato e riconosciuto sotto il generale profilo legislativo, trova poi concreta applicazione nelle singole fattispecie, infatti, la giurisprudenza sia amministrativa che civilistica, ha pienamente condiviso l'assunto legislativo e lo applica in ogni singolo caso di specie. Il Tribunale di Roma, sez. lavoro con la sentenza n. **2823 del 22.03.2019**, seguito da altre pronunce di vari Tribunali d'Italia, tra cui il Tribunale di Cassino sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019, il Tribunale di Salerno sent. n. 107/2020 del 21.01.2020 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu.

b) Disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il Decreto Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

Il Decreto ministeriale n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il precedente Decreto Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 essendo di ostacolo all'esercizio del diritto del ricorrente potrà, qualora questo Giudice del Lavoro lo ritenga opportuno, essere disapplicato essendo compromesso il diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie delle supplenze.



SULFUMUS E SUL PERICULUM IN MORA

In ordine al fumus è stato già evidenziato come il Ministero abbia violato i diritti della ricorrente avendo il legislatore inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU, ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs 59/2017. Ciò rende verosimile la sussistenza della pretesa azionata .

Per quanto riguarda l’ulteriore requisito del cd. “periculum in mora”, per l’emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, si sottolinea come la **formazione delle GPS ed il successivo formarsi dell’organico per l’imminente inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023 rende urgente ed improcrastinabile l’adozione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ciò anche alla luce della sussistenza dei presupposti richiesti al fine dell’adozione di un provvedimento urgente. E’ di prioritaria importanza, infatti, essere inseriti sin da subito nella posizione corretta delle GPS, così da poter ambire alla cattedra senza dover attendere le tempistiche piu’ lunghe di un giudizio di merito.**

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con il presente ricorso

CHIEDE

All’On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

- 1) **In via cautelare**: Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del **fumus boni juris e del periculum in mora** e, quindi, che



la ricorrente Calabro' Marzia disponga di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto della laurea e 24CFU.

- 2) per l'effetto ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente Calabro' Marzia nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente per le classi di concorso AA24-AB25 - AB24 AA24 , provincia Messina con posizione spettante in base al punteggio maturato e relativo posizionamento nella fascia delle graduatorie di istituto.
- 3) **Nel merito**: Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso della laurea e 24 CFU;
- 4) per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire immediatamente la ricorrente Calabro' Marzia nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente per le classi di concorso AA24-AB25 - AB24 AA24 , provincia Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e relativo posizionamento nella fascia delle graduatorie di istituto.
- 5) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario;
- 6) la ricorrente formula **istanza per la determinazione delle modalita' di notifica ex art 151 c.p.c.** atteso che nel presente ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente contro il MIUR possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie cui la notifica del presente ricorso e relativo provvedimento di fissazione udienza può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge. **Chiede** quindi All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.
Si offrono in produzione: mandato alle liti; certificato di Laurea; certificazione 24 CFU; domanda inserimento graduatoria II fascia del 28/5/22.



Ai fini del valore della causa si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e sconta un contributo di € 259.

Con osservanza

Barcellona PG/Messina 02.08.22
Roberta Biondo

Avv.

